

Tenuto conto dei risultati del 1°, 2° e 3° Congresso Nazionale delle Opere pie per ciò che concerne il Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 in esecuzione della legge 17 luglio 1890 N. 6972,

Ritenuto, che quanto si è deciso nei Congressi precedenti rilevi la necessità di una modificazione sostanziale del prefato Regolamento, non solo sull'andamento finanziario ed economico delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ma principalmente sul sistema da tenersi :

- a) nella compilazione dei preventivi,
- b) nel servizio di cassa,
- c) nelle prelevazioni dal fondo di riserva,
- d) nella suddivisione del patrimonio,
- e) nella resa di conto,

fanno voti affinchè l'odierno Congresso che ha si bene iniziato i suoi lavori all'egida della parola autorevole e confortatrice del Rappresentante del Governo, non trascuri i deliberati dei precedenti Congressi in materia contabile e presenti al Governo del Re un progetto di modificazione all'attuale Regolamento di contabilità che sia consono ai voti di tutti ed ai deliberati dei precedenti Congressi.

Nob. C. DAMI — Prof. PIETRO GENTILI — AVV. LAMBERTO LAMBERTI
Rag. C. GASTI — Rag. A. SCUFFI — AVV. E. GARIBOLDO
Rag. ANGELONI — Rag. PIO GENTILI — FRUGARI

L'assemblea si riferisce per questa materia ai voti dei Congressi precedenti.

Il **Presidente** comunica il seguente ordine del giorno del Prof. **Pietro Gentili** che ne dimostra l'opportunità :

Ritenuto che l'articolo 25° della legge sulle Opere pie del Regno non corrisponde ai benefici risultati che si attendevano, si fa voti che ad esso sia aggiunto il diritto di servirsi della Manoreggia per escutere i debitori morosi in relazione a quanto fu espresso nel Congresso Forense di Torino.
